



# COMUNE DI TELVE DI SOPRA

(Provincia di Trento)

## Verbale di deliberazione N. 41

della Giunta comunale

**OGGETTO:** approvazione modello di procedura di gestione delle segnalazioni ricevute e gestite tramite la piattaforma WhistleblowingPA.

L'anno **DUEMILAVENTICINQUE** addì **quattro** del mese di **giugno**, alle ore 21.10, nella sala delle riunioni, formalmente convocato si è riunita la Giunta comunale.

Presenti i signori:

1. Bonella Giampaolo - Sindaco
2. Trentin Andrea - Vicesindaco
3. Borgogno Giulia - Assessore
4. Trentin Sergio - Assessore

Assenti	
giust.	ingiust.

Assiste il Segretario Generale Comite dott.ssa Maria.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Bonella Giampaolo, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

**Oggetto: approvazione nuovo modello di procedura di gestione delle segnalazioni ricevute e gestite tramite la piattaforma WhistleblowingPA.**

**LA GIUNTA COMUNALE**

Premesso:

- anche nei Comuni della Provincia di Trento trova applicazione la Legge 6 novembre 2012, n. 190, pubblicata sulla G.U. 13 novembre 2012 n. 265 recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”, emanata in attuazione dell’articolo 6 della Convenzione ONU, contro la corruzione, del 31 ottobre 2003– ratificata con Legge 3 agosto 2009 n. 116 – e in attuazione degli articoli 20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione adottata a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della Legge 28 giugno 2012, n. 110;
- la legge 30 novembre 2017, n. 179 “*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*”, con cui è stato introdotto in Italia il *whistleblowing*, disciplina la tutela del soggetto che effettua la segnalazione di un illecito (“*whistleblower*”), anche attraverso l’attivazione di un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell’identità del segnalante;
- in data 30 ottobre 2018, ANAC ha approvato il “*Regolamento sull’esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro di cui all’art. 54-bis del decreto legislativo nr. 165/2001 (c.d. whistleblowing)*”;
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024 del Comune di Telve di Sopra, approvato con delibera giuntale n. 37/2022 dd. 29.04.2022, al punto 8.6. rubricato “TUTELA DEL DIPENDENTE CHE SEGNALE ILLECITI (WHISTLEBLOWER)” prevedeva l’impegno da parte del RPCT ad applicare effettivamente la normativa sulla segnalazione da parte del dipendente di condotte illecite di cui fosse venuto a conoscenza, attraverso la definizione della procedura da adottare e la divulgazione della stessa sia ai dipendenti che ai soggetti esterni; era quindi stato messo a disposizione sul sito web istituzionale, nella sezione “Amministrazione Trasparente” sotto-sezione “Altri contenuti – Prevenzione della corruzione – Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza – Segnalazione illeciti ed altra modulistica in materia di anticorruzione” un modulo atto a garantire la raccolta di tutti gli elementi utili alla ricostruzione del fatto e ad accertare la fondatezza della segnalazione;
- con il decreto legislativo n. 24 del 2023, che recepisce la direttiva UE 2019/1937 e che, di fatto, supera la legge 179/2017, venivano introdotte delle significative novità alla disciplina italiana dell’istituto del Whistleblowing, riguardanti in particolare la tutela dei dati personali e la riservatezza dei diversi soggetti interessati ossia le persone segnalanti presunti illeciti, le persone segnalate e le persone terze eventualmente coinvolte (lavoratori indipendenti, ai contraenti, ai subappaltatori e ai fornitori);
- si imponeva pertanto l’obbligo in capo agli Enti pubblici di attivare un apposito canale per la segnalazione di condotte illecite che garantisse la riservatezza di cui sopra.

Dato atto quindi che, alla luce della citata normativa, il Comune di Telve di Sopra era tenuto ad attivare un canale per le segnalazioni di condotte illecite eventualmente riscontrabili nell'ambito della propria attività lavorativa, utilizzabile anche da professionisti e fornitori che a vario titolo collaborassero con la presente amministrazione.

Atteso che in data 06 maggio 2024 il Comune di Telve di Sopra ha aderito al nuovo canale informatico di whistleblowing nell'ambito del progetto WhistleblowingIT (WhistleblowingPA per le Pubbliche Amministrazioni) promosso da Transparency International Italia e da Whistleblowing Solutions Impresa Sociale.

Dato atto che la soluzione adottata garantisce le necessarie misure di sicurezza atte a tutelare quanto previsto dalla vigente legislazione in materia ed il servizio viene offerto a titolo gratuito, non comportando così un aggravio economico per la pubblica amministrazione.

Atteso che, contestualmente, il Segretario generale ha disposto la pubblicazione sul sito istituzionale dell'avviso riguardante l'attivazione del nuovo canale informatico di whistleblowing e a tutti i dipendenti è stata trasmessa analogo nota per informarli di quanto in parola ed indicare il link a cui accedere per effettuare eventuali segnalazioni.

Visto che ai sensi dell'art. 5, par. 2, del Regolamento Europeo 2016/679, il Comune di Telve di Sopra, quale Titolare del trattamento, è competente per il rispetto delle disposizioni relative alla protezione delle persone fisiche a riguardo del trattamento dei dati personali ed in grado di provarlo secondo il principio della "responsabilizzazione".

Visto che ai sensi dell'art. 35 del Regolamento (UE) n. 2016/679, il trattamento presenta un rischio elevato in ragione della particolare delicatezza delle informazioni trattate, nonché degli elevati rischi, in termini di possibili effetti ritorsivi e discriminatori, anche indiretti, per il segnalante, la cui identità è protetta da uno specifico regime di garanzia e riservatezza previsto dalla normativa di settore e presenta rischi specifici per i diritti e le libertà degli interessati (v. provv. Garante per la protezione dei dati personali del 10 giugno 2021, n. 235, doc. web n. 9685922, spec. par. 3.3).

Dato atto che il comma 6 dell'art. 13 decreto legislativo n. 24 del 2023 prescrive che nel definire il proprio modello di ricevimento e gestione delle segnalazioni interne, gli enti pubblici e privati devono effettuare la Valutazione d'impatto privacy (DPIA) ai sensi dell'art. 35 del GDPR finalizzata ad analizzare i rischi a carico di tutti i soggetti coinvolti (whistleblower, persone segnalate, terzi) e adottare misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato alla probabilità e alla gravità dei rischi individuati.

Visto che la Valutazione d'impatto privacy (DPIA) condotta dall'Ente sulla gestione delle segnalazioni ricevute e gestite tramite la piattaforma WhistleblowingPA è stata trasmessa al Consorzio dei Comuni Trentini - RPD del Comune di Telve di Sopra ed ha ottenuto dallo stesso, con nota prot.llo 614/A dd. 20/02/2025, parere positivo presentando un livello medio basso di rischio residuo per i diritti e le libertà degli interessati, a fronte dell'osservanza di alcune prescrizioni ed indicazioni;

Dato atto che, in attesa del parere da parte del Consorzio dei Comuni Trentini - RPD del Comune di Telve di Sopra in merito alla Valutazione d'impatto privacy (DPIA) condotta dall'Ente sulla gestione delle segnalazioni ricevute e gestite tramite la piattaforma WhistleblowingPA, il modello di procedura di segnalazione di condotte illecite, il cui schema era stato fornito dalla società Whistleblowing Solutions Impresa Sociale e Transparency International Italia, era stato preliminarmente adottato e pubblicato per allinearsi alle vigenti disposizioni legislative in materia;

Dato atto che ai sensi dell'articolo 4 comma 1 del D.lgs. 24/2023 gli enti pubblici hanno l'obbligo di attivare il canale di segnalazione, sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali, nei casi di attivazione ex novo di un canale di segnalazione o di modifiche sostanziali del medesimo;

Considerato che per tale adempimento si attendeva di concludere la Valutazione d'impatto privacy (DPIA) e pertanto essendo pervenuto il parere positivo da parte del Consorzio dei Comuni Trentini - RPD del Comune di Telve di Sopra e essendo stata modificata/integrata la procedura di segnalazione di condotte illecite con quanto disposto con nota prot.llo 614/A dd. 20/02/2025, si è provveduto con nota prot.llo 1273 dd.11.04.2025 alla trasmissione di tutta la documentazione inerente alla procedura in oggetto alle principali rappresentanze sindacali;

Considerato che decorsi i termini previsti non sono pervenute osservazioni o comunicazioni ostative all'approvazione della procedura di gestione delle segnalazioni ricevute, da parte della rappresentanze sindacali;

Ritenuto pertanto possibile procedere alla formale approvazione della nuova procedura di segnalazione da parte del competente organo, il cui schema viene allegato alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale (All. Sub A).

Visto il Codice Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2 e s.m.;

Richiamata la delibera del Consiglio comunale n. 24/2024 di data 18.12.2024, con la quale si approvavano il bilancio di previsione per gli esercizi 2025-2027, il documento unico di programmazione (DUP) 2025-2027, la nota integrativa al bilancio ed il piano degli indicatori di bilancio.

Richiamata la delibera della Giunta comunale n. 91/2024 di data 18.12.2024, con la quale sono stati approvati gli atti programmatici d'indirizzo per la gestione del bilancio di previsione 2025 - 2027, assegnando le risorse ai Funzionari Responsabili dei Servizi.

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 26.02.2018 e ss.mm.ii.;

Visto lo Statuto comunale approvato con deliberazione consiliare n. 16 dd. 18.09.2014 e da ultimo modificato con deliberazione consiliare n. 10 dd. 21.03.2016;

Visto il parere espresso ai sensi dell'art. 185 del Codice Enti Locali, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2, sulla presente proposta di deliberazione dal Segretario Generale in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa.

Dato atto che il presente provvedimento non necessita del parere di regolarità contabile di cui all'art. agli artt. 185 e 187 del Codice Enti Locali, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2 in quanto non comporta impegni di spesa o diminuzioni di entrate.

Vista l'esigenza di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 4, del Codice Enti Locali, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2 al fine di procedere in tempi ristretti con la pubblicazione sul sito istituzionale del modello aggiornato di procedura di gestione delle segnalazioni ricevute e gestite tramite la piattaforma WhistleblowingPA.

Accertata la propria competenza

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese,

**DELIBERA**

1. di prendere atto delle prescrizioni ed indicazioni fornite dal Consorzio dei Comuni Trentini - RPD del Comune di Telve di Sopra in sede di emissione del parere favorevole sulla Valutazione d'impatto privacy (DPIA) – prot.lo 614/A dd. 20/02/2025, adattando quanto disposto alla procedura in uso;
2. di approvare formalmente il modello aggiornato di procedura per la segnalazione di condotte illecite eventualmente riscontrabili nell'ambito della propria attività lavorativa, il cui schema viene allegato alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale (All. Sub A), che può essere utilizzato anche da professionisti e fornitori che collaborino a vario titolo con la presente amministrazione nell'ambito del progetto WhistleblowingIT (WhistleblowingPA per le Pubbliche Amministrazioni) promosso da Transparency International Italia e da Whistleblowing Solutions Impresa Sociale;
3. di procedere con la pubblicazione sul sito istituzionale di apposito avviso, a firma del Segretario generale, recante l'informazione dell'attività di conduzione della valutazione di impatto (DPIA) dall'Ente sulla gestione delle segnalazioni ricevute e gestite tramite la piattaforma WhistleblowingPA, da trasmettere contestualmente ai dipendenti del Comune di Telve di Sopra;
4. di trasmettere la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 183, comma 2 del Codice Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
5. di dichiarare, per le motivazioni esposte in premessa, a seguito di distinta ed unanime votazione espressa per alzata di mano, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 4, del Codice Enti Locali, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2 al fine di procedere in tempi ristretti con la pubblicazione sul sito istituzionale del nuovo modello/del modello aggiornato di procedura di gestione delle segnalazioni ricevute e gestite tramite la piattaforma WhistleblowingPA;
6. di dare evidenza che, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 23/92 e ss.mm., avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
  - a) opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, della Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2;
  - b) ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
  - c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

*I ricorsi b) e c) sono alternativi*

*In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104. In particolare:*

  - il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
  - non è ammesso il ricorso sub c)

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
Bonella Giampaolo

IL SEGRETARIO GENERALE  
Comite dott.ssa Maria

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

# MODELLO DI PROCEDURA DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

Documento aggiornato il \_\_\_\_ aprile 2025

Il presente documento è un modello di procedura di gestione delle segnalazioni ricevute e gestite tramite la piattaforma [WhistleblowingPA](#).

La procedura adottata dall'ente sarà revisionata annualmente, in concomitanza con la revisione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e/o in occasione di eventuali novità normative.

## 1. Riferimenti normativi

Il *whistleblowing* è stato introdotto in Italia con una legislazione specifica a fine 2017, con la legge n.179. Questa normativa regolamentava in modo completo l'istituto per la pubblica amministrazione, mentre introduceva alcune disposizioni anche per le organizzazioni del settore privato dotate di un modello organizzativo di gestione e controllo ex. D.Lgs. n.231/2001.

La legge n.179/2017 è stata superata dalla legge di trasposizione della Direttiva Europea in materia di *whistleblowing* (n.1937/2019). La nuova legge, il Decreto Legislativo n.24/2023, è l'attuazione della Direttiva UE n.2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

La nuova normativa prevede oneri in capo alle organizzazioni pubbliche e private, in particolare: tutti gli enti pubblici devono prevedere procedure interne per la gestione delle segnalazioni; lo stesso obbligo è in carico ai soggetti del settore privato che hanno un modello organizzativo ex D.Lgs. n.231/2001 e a tutte le organizzazioni private con almeno 50 dipendenti.

## 2. Chi può effettuare una segnalazione

Le procedure di *whistleblowing* incoraggiano a segnalare chiunque acquisisca, nel contesto dell'attività lavorativa, informazioni sugli illeciti commessi dall'organizzazione o per conto dell'organizzazione.

Lo scopo della procedura è quello di facilitare la comunicazione di informazioni relative a violazioni riscontrate durante l'attività lavorativa. A tale scopo lo spettro delle potenziali persone segnalanti è molto ampio. La procedura è volta a garantire questi soggetti, nel momento in cui segnalino una condotta illecita relativa all'ente.

Possono effettuare una segnalazione attraverso la procedura le seguenti categorie di soggetti:

- o Dipendenti
- o Collaboratori
- o Fornitori, subfornitori e dipendenti e collaboratori degli stessi
- o Liberi professionisti, consulenti, lavoratori autonomi
- o Volontari e tirocinanti, retribuiti o non retribuiti
- o Azionisti o persone con funzione di amministrazione, direzione, vigilanza, controllo o rappresentanza
- o Ex dipendenti, ex collaboratori o persone che non ricoprono più una delle posizioni indicate in precedenza
- o Soggetti in fase di selezione, di prova o il cui rapporto giuridico con l'ente non sia ancora iniziato

La procedura protegge anche l'identità dei soggetti facilitatori, le persone fisiche che assistono una persona segnalante nel processo di segnalazione, operanti all'interno del medesimo contesto lavorativo.

### 3. Cosa può essere segnalato

All'interno di questa procedura possono essere segnalati fatti illeciti di cui si sia venuti a conoscenza nel contesto della propria attività lavorativa. Possono essere riportati anche sospetti, qualificati, di reati o altre violazioni di disposizioni di legge o potenziali rischi di commissione degli stessi.

Non viene richiesto alla persona segnalante di dimostrare in modo completo la commissione di un illecito ma le segnalazioni devono essere quanto più possibile circostanziate, al fine di consentire un accertamento dei fatti comunicati da parte dei soggetti riceventi. Allo stesso tempo, non si invitano i soggetti segnalanti ad attuare attività di investigazione che possano esporli individualmente.

Le segnalazioni possono riguardare illeciti penali, civili, amministrativi o contabili, così come le violazioni di normative comunitarie.

Non rientrano nell'oggetto di questa procedura le segnalazioni di carattere personale, per esempio inerenti al proprio contratto di lavoro, che sono regolate da altre procedure dell'ente.

### 4. Chi riceve e gestisce le segnalazioni

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (RPCT) è il soggetto responsabile alla ricezione e gestione delle segnalazioni di illecito. Il RPCT può essere coadiuvato da soggetti del suo gruppo di supporto specificamente nominati in atto interno.

Il responsabile *whistleblowing*, o l'ufficio *whistleblowing* ove nominato, riceve le segnalazioni e dialoga con la persona segnalante per chiarire e approfondire quanto ricevuto. Il dialogo con la persona segnalante continua anche durante le fasi di accertamento.

Il responsabile o l'ufficio, dopo una valutazione iniziale, svolgono un'attività di accertamento delle informazioni segnalate, anche richiedendo specifiche informazioni ad altri uffici e funzioni interni all'organizzazione.

Il ricevente fornisce riscontri periodici alla persona segnalante e, al termine dell'attività di accertamento, comunica l'esito delle attività di accertamento. Nella comunicazione dell'esito non sono inclusi riferimenti a dati personali relativi all'eventuale soggetto segnalato.

Tra i possibili esiti che possono essere comunicati alla persona segnalante ci sono:

- o Correzione di processi interni
- o Avvio di un procedimento disciplinare
- o Trasferimento dei risultati delle attività di accertamento alla procura della Repubblica (e/o della Corte dei conti in caso di danno erariale)
- o Archiviazione per mancanza di evidenze

La segnalazione che venga erroneamente inviata al superiore gerarchico potrebbe non essere trattata come una segnalazione di *whistleblowing*, in quanto quest'ultimo non ha gli stessi obblighi di riservatezza in carico al soggetto ricevente.

## 5. I canali per le segnalazioni

L'ente mette a disposizione delle persone segnalanti canali diversi per le segnalazioni di violazioni ai sensi della presente procedura. In particolare, è possibile effettuare segnalazioni in forma orale e in forma scritta.

Per quanto riguarda le segnalazioni in forma scritta, l'ente mette a disposizione una piattaforma informatica crittografata, fornita da *Transparency International Italia* e *Whistleblowing Solutions* attraverso il progetto WhistleblowingIT. La piattaforma utilizza *GlobaLeaks*, il principale software open-source per il *whistleblowing*. Questo strumento garantisce, da un punto di vista tecnologico, la riservatezza della persona segnalante, dei soggetti menzionati nella segnalazione e del contenuto della stessa.

Sulla piattaforma è caricato un questionario che guida la persona segnalante nel percorso di segnalazione attraverso domande aperte e chiuse, di cui alcune obbligatorie. È anche possibile allegare documenti alla segnalazione. Al termine della segnalazione la persona segnalante riceve un codice univoco di 16 cifre, con il quale può accedere alla segnalazione e dialogare in maniera bidirezionale con il soggetto ricevente, scambiare messaggi e inviare nuove informazioni. Tutte le informazioni contenute sulla piattaforma sono crittografate e possono essere lette solo da soggetti abilitati alla ricezione della segnalazione.

Non è possibile gestire altre segnalazioni ricevute in forma scritta. Qualora queste fossero inviate, il soggetto ricevente, ove possibile, inviterà la persona segnalante a presentare nuovamente la segnalazione tramite la piattaforma informatica.

Per le segnalazioni in forma orale, invitiamo la persona segnalante a contattare il soggetto ricevente, richiedendo disponibilità per un colloquio telefonico o, eventualmente, un incontro personale. Le segnalazioni in forma orale vengono verbalizzate e il verbale deve essere firmato dalla persona segnalante, affinché sia processato. È opportuno ricordare che le segnalazioni in forma orale non offrono la stessa riservatezza tecnologica delle segnalazioni effettuate tramite piattaforma crittografata.

## 6. Le tempistiche di gestione delle segnalazioni

Al termine del percorso di segnalazione la piattaforma mostra un codice di ricevuta a conferma che la segnalazione è stata consegnata e presa in carico dal soggetto ricevente.

Entro 7 giorni, il soggetto ricevente conferma alla persona segnalante la presa in carico della segnalazione e invita il soggetto segnalante a monitorare la sua segnalazione sulla piattaforma per rispondere a possibili richieste di chiarimenti o approfondimenti.

Entro 3 mesi dal giorno della segnalazione, il soggetto ricevente comunica alla persona segnalante un riscontro rispetto alle attività di accertamento svolte per verificare le informazioni comunicate nella segnalazione.

Il riscontro fornito entro 3 mesi può coincidere con l'esito delle attività di accertamento. Qualora queste non fossero concluse, il ricevente invita la persona segnalante a tenere monitorata la piattaforma fino a conoscere l'esito definitivo delle stesse.

## 7. Riservatezza e anonimato

Il soggetto ricevente è tenuto a trattare le segnalazioni preservandone la riservatezza. Le informazioni relative all'identità del soggetto segnalante, del soggetto segnalato e di ogni altra persona menzionata nella segnalazione sono trattate secondo i principi di confidenzialità. Allo stesso modo, sono trattate in modo confidenziale anche tutte le informazioni contenute nella segnalazione.

L'identità della persona segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso. La conoscenza delle segnalazioni e dei relativi atti di accertamento sono sottratti anche al diritto all'accesso amministrativo da parte dei soggetti interessati.

L'unico motivo di possibile rivelazione dell'identità della persona segnalante può avvenire nel caso in cui gli atti di accertamento siano inoltrati presso una procura ordinaria o contabile e la conoscenza della stessa sia necessaria ai fini del diritto di difesa durante un procedimento giudiziario ordinario o contabile presso la Corte dei conti.

La riservatezza è garantita attraverso strumenti tecnologici, quali la piattaforma crittografata per le segnalazioni e un protocollo riservato, e all'interno di processi organizzativi volti a minimizzare la circolazione delle informazioni.

È possibile anche l'invio di segnalazioni anonime. Il soggetto ricevente può decidere se processarle o meno. In ogni caso, le segnalazioni vengono trattate secondo gli stessi principi di riservatezza. Tuttavia, nel caso di segnalazioni anonime, il soggetto ricevente non ha conoscenza dell'identità della persona segnalante e potrebbe involontariamente esporlo durante le attività di accertamento.

## 8. La gestione dei dati personali

Le segnalazioni ricevute, le attività di accertamento e le comunicazioni tra la persona segnalante e la persona ricevente sono documentate e conservate in conformità alle prescrizioni [in materia di riservatezza e protezione dei dati](#).

Le segnalazioni contengono dati personali e possono essere trattate e mantenute solo per il tempo necessario al loro trattamento: questo tempo comprende l'analisi, le attività di accertamento e quelle di comunicazione degli esiti, oltre a una eventuale tempistica ulteriore per possibili commenti aggiuntivi. In nessun caso le segnalazioni saranno conservate oltre i 5 anni successivi alla comunicazione dell'esito delle attività di accertamento alla persona segnalante.

Per quanto riguarda l'accesso ai dati personali, questi sono conosciuti solo dal soggetto ricevente e, se indicato in specifico atto organizzativo, dai membri dello staff di supporto alla gestione della segnalazione.

Nel corso delle attività di accertamento il soggetto ricevente può condividere con altre funzioni dell'ente informazioni preventivamente anonimizzate e minimizzate rispetto alle specifiche attività di competenza di queste ultime.

## 9. Tutele e protezioni

La persona cui si fa riferimento nella segnalazione come responsabile del sospetto di illecito beneficia di misure di protezione dell'identità analoghe a quelle della persona segnalante e delle altre persone menzionate nella segnalazione.

In aggiunta alla tutela della riservatezza dell'identità della persona segnalante e dei soggetti menzionati nella segnalazione, nonché del contenuto della stessa, esistono altre forme di tutela garantite attraverso questa procedura.

Viene infatti garantita protezione alla persona segnalante contro ogni forma di ritorsione o discriminazione che dovesse subire in seguito e a causa di una segnalazione. Per ritorsione si intende qualsiasi azione o omissione minacciata o reale, diretta o indiretta, collegata o derivante da segnalazioni di illeciti effettivi o sospetti, che causi o possa causare danni fisici, psicologici, danni alla reputazione della persona, perdite economiche.

Tra le possibili discriminazioni rientrano:

- o il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- o la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- o il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- o la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- o note di merito o referenze negative;
- o misure disciplinari o altra sanzione, anche pecuniaria;
- o la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- o la discriminazione o un trattamento sfavorevole;
- o la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- o il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto a termine;
- o danni, anche alla reputazione della persona, pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e di redditi;
- o l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore in futuro;
- o la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi; l'annullamento di una licenza o di un permesso; la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

## 10. Sanzioni

Il Decreto Legislativo n.24/2023 prevede sanzioni amministrative, irrogabili da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in caso di violazione delle norme sul *whistleblowing*.

Le sanzioni riguardano in modo specifico eventuali ritorsioni contro i soggetti segnalanti, violazioni dell'obbligo di riservatezza, il boicottaggio a un tentativo di segnalazione, la mancata presa in carico di una segnalazione o un'insufficiente attività istruttoria avviata in seguito alla stessa.

Sono altresì sanzionabili gli abusi del sistema di segnalazione, con possibili sanzioni per colui che calunnia o diffama un altro soggetto a mezzo della procedura.

L'amministrazione può procedere disciplinarmente contro i soggetti responsabili di queste condotte.

## **11. Canali esterni per le segnalazioni**

Al di fuori della procedura interna per le segnalazioni, la legge permette di effettuare anche segnalazioni esterne all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

La persona segnalante può segnalare esternamente all'ente qualora abbia già effettuato una segnalazione a cui non è stato dato seguito, qualora abbia fondati motivi di ritenere che a una segnalazione interna non sia dato seguito o che questa possa determinare un rischio di ritorsione o qualora abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Le modalità di segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione sono disponibili alla pagina dedicata sul sito dell'ANAC: [anticorruzione.it/-/whistleblowing](https://anticorruzione.it/-/whistleblowing).

Esistono condizioni ulteriori per cui una persona segnalante possa effettuare una divulgazione pubblica: il mancato riscontro a una segnalazione interna o esterna previamente effettuata, un pericolo imminente o palese per l'interesse pubblico, fondati motivi che una segnalazione interna non verrà trattata o che le prove della stessa possano essere distrutte o occultate.